



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 133 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 04 OTTOBRE 2005.**

**OGGETTO: COMUNE DI MOLFETTA C/ OUTLET MOLFETTA FASHION DISTRICT –
AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DANNI - NOMINA LEGALE.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **06 ottobre 2005** al **21 ottobre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

La Outlet Molfetta Fashion District ha pubblicizzato in ambito regionale con numerosi mezzi di informazione l'apertura al pubblico del centro commerciale sito nella Zona ASI – SS 16/Bis - nella giornata di domenica 2 ottobre 2005, nonostante il Comune di Molfetta non avesse autorizzato alcuna apertura;

Per motivi di ordine pubblico ed in vista del numero elevato di veicoli che avrebbero raggiunto il Comune di Molfetta dalle ore 10,00 alle ore 21,00 della giornata di domenica che non sarebbe stato possibile raggiungere senza creare maggiore disagio per la cittadinanza e l'utenza, il Sindaco del Comune di Molfetta, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L. n. 267/00, nel tardo pomeriggio del giorno 1 ottobre 2005 ha disposto in via di emergenza l'eccezionale apertura del Centro Outlet organizzando straordinarie misure di controllo del traffico allertando tutto il personale a disposizione nonché le forze di polizia e di pubblica assistenza;

Tale ordinanza è stata adottata dal Sindaco non al fine di sanare il detto abuso ma al fine di porre rimedio urgente ad una presumibile situazione di emergenza

straordinaria connessa con il traffico non evitabile attraverso mezzi di pubblicità in grado di raggiungere l'utenza erroneamente avvisata dell'apertura del centro;

Come era presumibile, nella giornata del 2 ottobre 2005 il Comune di Molfetta ha dovuto regolamentare dalle ore 10,00 alle ore 22,00 un flusso di traffico automobilistico *extra ordinem* di oltre seimila autovetture provenienti da fuori Molfetta attingendo a mezzi e risorse umane di carattere straordinario;

Il comportamento tenuto dalla "Outlet" ha creato indubbio danno al Comune di Molfetta a causa delle maggiori spese profuse;

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto di agire nei confronti del Centro Commerciale Outlet Molfetta Fashion District al fine di essere tenuto indenne dai danni sofferti nella misura che è in corso di quantificazione, come da riserva apposta in calce al provvedimento sindacale di autorizzazione del 01.10.2005;

Ritenuto, a tal fine, di affidare per la rappresentanza e difesa dell'Ente il patrocinio all'Avv. Nicolò Mastropasqua, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di affidare all'Avv. Nicolò Mastropasqua, con studio in Molfetta, alla Via A. Volta n. 53/B, l'incarico di promuovere azione giudiziaria di risarcimento danni dinanzi al giudice competente nei confronti del Centro Commerciale Outlet Fashion District per il risarcimento dei danni subiti nella misura che è in corso di quantificazione.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato

con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
